

Pubblicato il 04/06/2025

N. 10825/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05492/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5492 del 2025, proposto da Sara Deidda, Elisabetta Demuru, Fabrizia Grimaldi, Sonia Venezia, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr - Struttura di Missione per il Pnrr, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata come per legge;

per l'annullamento

A) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 3060 del 10.12.2024, recante bando del

concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); B) del Decreto Ministeriale 26.10.2023, come modificato dal D.M. 24.10.2024 n. 214, nella parte in cui prevede che possa accedere alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso, purché sia raggiunta la soglia di idoneità pari a 70/100 pt. (art. 8, co. 2); C) delle note direttoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 50125 del 27.02.2025 e prot. n. 90952 del 15.04.2025, recanti chiarimenti in ordine alla determinazione della platea dei candidati ammessi alle prove orali;

E QUINDI, PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE, ANCHE MONOCRATICA, di ogni provvedimento attuativo adottato dagli Uffici Scolastici Regionali competenti ad organizzare la procedura concorsuale de qua, e in particolare:

D) degli avvisi dirigenziali di convocazione alla prova orale dei candidati risultati idonei alla prova scritta, nonché dei relativi elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, con indicazione del calendario delle operazioni selettive, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali (AAAA – Scuola dell'infanzia; EEEE – Scuola primaria) e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano, come di seguito meglio dettagliate: nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, prot. n. 21695 del 07.03.2025 e prot. n. 23378 del 13.03.2025; nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, prot. n. 10466 del 12.03.2025; nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, prot. n. 5648 del 13.03.2025; nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, prot. n. 3171 del 03.04.2025;

E) degli avvisi dirigenziali contenenti gli esiti della correzione delle prove scritte

nonché l'indicazione della soglia minima di punteggio per l'accesso alle prove orali, in relazione ai posti vacanti e disponibili per le classi concorsuali (AAAA – Scuola dell'infanzia; EEEE – Scuola primaria; ADAA – Sostegno nella scuola dell'infanzia; ADEE – Sostegno nella scuola primaria) e le regioni per le quali i ricorrenti concorrevano come in epigrafe,

F) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA del diritto dei ricorrenti a partecipare al prosieguo delle operazioni selettive e, quindi, ad accedere alla prova orale e conclusiva del concorso de quo;

PER L'EFFETTO PER LA CONDANNA, anche ai sensi dell'art. 30 cod. proc. amm., delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'ammissione dei ricorrenti al prosieguo delle operazioni selettive.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto necessario, anche ai fini cautelari, integrare il contraddittorio a mezzo di pubblici proclami; integrazione che dovrà essere effettuata dalla ricorrente nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, a pena di improcedibilità del ricorso sia in relazione alla notifica sia in relazione al deposito;

Fissa camera di consiglio al 15 luglio 2025.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Fissa camera di consiglio al 15 luglio 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con
l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

Avviso

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto cautelare n. 10825 del 4 giugno 2025, emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 5492/2025.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".